

REGOLAMENTO PER IL CENSIMENTO E LA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

Approvato con Delibera di Consiglio Unione n. 20 del 07/04/2014

Modificato con Delibera di Consiglio Unione n. 65 del 21/12/2016

INDICE

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Oggetto

Articolo 3 – Obiettivi e Finalità

Articolo 4 – Animali oggetto del regolamento

Articolo 5 – Individuazione, censimento delle colonie feline ed istituzione

Articolo 6 – Referenti di colonia

Articolo 7 – Catture, sterilizzazioni e cure, microchip, soppressione

Articolo 8 – Alimentazione e controllo igienico-sanitario delle aree

Articolo 9 – Cucciolate ed adozioni

Articolo 10 – Competenze del Concessionario

Articolo 11 – Competenze dell'Azienda USL

Articolo 12 – Compiti del Gestore

Articolo 13 – Gestione dell'attività di volontariato

Articolo 14 – Divieti

Articolo 15 – Sanzioni

Articolo 1 (Definizioni)

Habitat di colonia felina: qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non urbano, edificato e non edificato, pubblico o privato, *nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina*, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini o da volontari.

Colonia felina: un luogo dove i gatti liberi sono sotto tutela come previsto dalla L.R. 27/2000.

Oasi felina: *struttura permanente di ricovero per gatti*, sia pubblica che privata, caratterizzata da recinzioni di delimitazione che non impediscono il libero movimento degli animali e quindi l'allontanamento degli animali in modo autonomo. L'Oasi felina di norma presenta un ricovero per proteggere gli animali dagli eventi atmosferici.

Concessionario: con questo termine si individua *l'Unione dei Comuni* della Bassa Romagna che gestisce per conto dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno le colonie/oasi feline.

Gestore: *l'associazione di volontariato*, senza scopo di lucro, che opera in campo zoofilo e animalista, che tramite convenzione stipulata con il concessionario *gestisce le colonie/oasi feline sul territorio*.

Referente di colonia felina: cittadino autorizzato e adeguatamente formato anche non appartenente ad associazioni animaliste, che si occupa dell'accudimento delle colonie feline.

Volontario: colui che fornisce un impegno personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell'art. 2 della legge quadro sul volontariato n. 266/91, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

Associazione: associazione di volontariato non avente scopo di lucro, riconosciuta ai sensi di legge, che opera in campo zoofilo ed animalista.

Anagrafe regionale degli animali d'affezione: sistema informatizzato di registrazione dei cani, gatti e furetti di cui alla DGR 139/2011.

Anagrafe nazionale degli animali d'affezione: sistema informatizzato di raccolta dei microchip e dei dati segnaletici dei cani, gatti e furetti gestito dal Ministero della Sanità.

Adozione: assegnazione di animali oggetto di intervento pubblico a soggetti privati che ne assumono la cura, dando garanzie di buon trattamento.

Articolo 2 (Oggetto)

Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni statali e regionali vigenti, ha per oggetto *il censimento e la gestione delle colonie e delle oasi feline* presenti nei territori dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Quanto non disciplinato dal presente regolamento è regolato dalla vigente normativa nazionale e regionale.

In questo regolamento dovranno intendersi integralmente recepite le eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni legislative statali e regionali in materia che eventualmente dovessero intervenire successivamente alla sua approvazione.

Articolo 3 (Obiettivi e Finalità)

I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono tutelati e protetti ai sensi della L. n. 281/1991 e della L.R. 27/2000. E' vietato maltrattarli ed allontanarli dal loro habitat ovvero dal luogo nel quale vivono stabilmente.

L'allontanamento dal proprio habitat può avvenire esclusivamente qualora sussistano rischi per il loro benessere e la loro incolumità nonché per comprovate motivazioni igienico/sanitarie valutate dall'AUSL.

Il Regolamento in oggetto ha lo scopo di:

- *stabilire le norme per il controllo e la corretta gestione delle colonie e delle oasi feline* in armonia con la vigente normativa nazionale e regionale al fine di tutelare la salute e il benessere degli animali ed anche la salute pubblica mediante il controllo e la prevenzione delle zoonosi (malattie trasmissibili dall'animale all'uomo e viceversa);
- *provvedere al censimento, alla mappatura e alla gestione delle colonie/oasi feline* nei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno;
- *perseguire il controllo sanitario dei gatti presenti nelle colonie/oasi feline* in quanto potenzialmente utili, come predatori naturali, al controllo dei topi.
- *perseguire il controllo demografico dei gatti presenti nelle colonie/oasi feline* al fine di limitare le nascite e di contenere il numero di animali che compongono le stesse colonie.

Articolo 4

(Animali oggetto del regolamento)

Sono oggetto del presente regolamento *i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio* nelle colonie/oasi feline.

Articolo 5

(Individuazione, censimento delle colonie feline ed istituzione)

Una colonia felina esiste quando è istituita dal concessionario, indipendentemente dal numero di gatti che la compone e che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non urbano, edificato e non edificato, sia esso pubblico o privato.

Associazioni e cittadini devono segnalare la presenza di una colonia felina sul territorio.

Il concessionario - d'intesa con l'Azienda Unità Sanitaria Locale e con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste non aventi scopo di lucro - provvede a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi e ad avviare la procedura per l'istituzione della colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda (modello di scheda allegata alla DGR 1302/2013 della Regione Emilia Romagna) con individuazione del punto di alimentazione.

L'istituzione delle colonie feline è disposto con atto gestionale.

Ogni colonia ed oasi felina regolarmente istituita fa riferimento ad un preciso *indirizzo topografico* che corrisponde al punto principale di offerta di cibo definito come "*punto di alimentazione autorizzato*" a cui viene associato ***un codice identificativo univoco*** con il seguente ***prefisso del Comune*** (codice Istat):

- RA001 - identifica il Comune di Alfonsine
- RA002 - identifica il Comune di Bagnacavallo
- RA003 - identifica il Comune di Bagnara di Romagna
- RA008 - identifica il Comune di Conselice
- RA009 - identifica il Comune di Cotignola
- RA011 - identifica il Comune di Fusignano
- RA012 - identifica il Comune di Lugo
- RA013 - identifica il Comune di Massa Lombarda
- RA017 - identifica il Comune di S. Agata sul Santerno

Il codice identificativo della colonia/oasi felina deve riportare – senza spazi - dopo il codice Istat del Comune una lettera “C” (se si tratta di una “colonia felina”) o una lettera “O” (se si tratta di “oasi felina”) ed un n° identificativo univoco progressivo oltre che all'indirizzo topografico.

Ad esempio: una colonia felina posta nel Comune di Alfonsine sarà identificata nel seguente modo: *RA001C1 Via Garibaldi n° 3* (indicando il numero civico più vicino e più prossimo al punto di alimentazione della colonia felina).

Nella banca dati dell'anagrafe degli animali d'affezione i campi dovranno essere compilati nel seguente modo:

SCHEDA PROPRIETARIO

Codifica RER Campo "COGNOME PROPRIETARIO"	Codifica RER Campo "NOME PROPRIETARIO"	Codifica RER Campo "NOTE"
COLONIA FELINA	Indicare nominativo dell'Ente o dell'Associazione che si occupa della colonia felina	Codice identificativo assegnato dall'Unione alla colonia/oasi felina come da Regolamento Es. RA002C01 (è il codice identificativo della colonia felina n° 1 del Comune di Bagnacavallo) oppure Es: RA009O01 (è il codice identificativo dell'oasi felina n° 1 del Comune di Cotignola)

SCHEDA GATTO

Codifica RER Campo "COLONIA"
Codice identificativo assegnato dall'Unione alla colonia/oasi felina come da Regolamento Es. RA002C01 (è il codice identificativo della colonia felina n° 1 del Comune di Bagnacavallo) oppure Es: RA009O01 (è il codice identificativo dell'oasi felina n° 1 del Comune di Cotignola)

Nel caso non fosse possibile individuare con facilità un indirizzo ed un civico vicino al punto di alimentazione sarà necessario inserire nel campo “indirizzo” una breve descrizione del luogo con indicazione della via più prossima.

Il *punto di alimentazione* deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all'interno del contesto ambientale.

Per le colonie così istituite è individuato un “*referente di colonia*” che assolve ad una funzione fondamentale tenendo sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione.

Articolo 6 (Referenti di colonia)

I cittadini che intendono collaborare nella gestione delle colonie feline ed essere *riconosciuti come “referenti di colonia”* devono contattare il gestore individuato dal concessionario ed attenersi alle disposizioni di legge, del presente regolamento e alle indicazioni organizzative ed operative del gestore - anche nel caso non sia un volontario dell'associazione incaricata - nonché del concessionario e dell'AUSL.

Il referente di colonia assolve ad un compito fondamentale per la sopravvivenza della colonia: deve controllare la salute degli animali ed assicurarne la cura, provvedere alla somministrazione dei trattamenti sanitari prescritti da medici veterinari o assicurare il trasferimento dell'animale all'infermeria felina o presso ambulatorio veterinario, garantire la sopravvivenza dei gatti mediante alimentazione e abbeveraggio quotidiano, catturare o collaborare alla cattura dei soggetti da sottoporre a sterilizzazione/cure sanitarie anche mediante il posizionamento e la gestione delle gabbie, mantenere l'area in ordine, pulita e in buono stato igienico-sanitario, sgombra da rifiuti e da residui di cibo.

Il referente di colonia collabora attivamente al censimento dei gatti liberi di propria competenza compilando la scheda segnaletica con i dati richiesti ed informa di norma semestralmente il gestore circa le variazioni numeriche della colonia/oasi felina e le condizioni di salute.

Il referente di colonia deve altresì favorire l'instaurarsi di buoni rapporti di vicinato con il contesto ambientale nel quale è inserita la colonia/oasi offrendo tutte le informazioni necessarie e garantendo il regolare svolgimento delle attività che rendono compatibile la colonia felina con il territorio; deve inoltre segnalare al gestore le eventuali situazioni di criticità.

Il gestore fornisce un apposito *tesserino di riconoscimento* per l'autorizzazione all'alimentazione e alla cura della colonia. Nel caso di volontari appartenenti alla stessa Associazione incaricata dal concessionario, la *tessera di affiliazione* è equiparato al tesserino di riconoscimento per la gestione della colonia.

Il tesserino può essere sospeso o ritirato dal gestore qualora il comportamento del titolare non risulti corretto o in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal concessionario, dal gestore e dall'AUSL.

L'accesso dei referenti di colonia a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario se la colonia insiste all'interno di proprietà private; è libero l'accesso alle aree di proprietà pubblica per lo svolgimento delle attività di cura delle colonie, compreso il posizionamento delle gabbie per la cattura degli animali.

Articolo 7 (Catture, sterilizzazioni e cure, microchip, soppressione)

La cattura e l'eventuale trasferimento dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita e viene effettuata esclusivamente ad opera di *personale autorizzato* ovvero volontari di associazioni incaricate o referenti di colonia individuati.

La cattura dei gatti liberi può avvenire solo per comprovati motivi sanitari (sterilizzazione, cure, interventi) ed anche per prevenire potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità; la cattura può avvenire anche mediante gabbie-trappola idonee al contenimento degli animali.

In caso di particolari esigenze di carattere sanitario i gatti liberi possono essere condotti e trattenuti presso l'infermeria felina - che ha sede presso il canile comprensoriale di Bizzuno - o presso ambulatori

medici veterinari per il tempo strettamente necessario per effettuare cure/trattamenti sanitari o per le sole operazioni di sterilizzazione od interventi chirurgici, compresi i periodi necessari alle fasi di post-intervento e/o di riabilitazione.

Per evitare che il numero dei gatti presenti nelle colonie/oasi feline cresca in maniera incontrollata è necessario procedere alla sterilizzazione (prioritariamente delle femmine) e alla successiva reintroduzione nel loro gruppo di appartenenza.

La sterilizzazione delle femmine deve essere effettuata il prima possibile.

La soppressione dei gatti è consentita solo nei casi certificati dal medico veterinario di gravi malattie a prognosi infausta (incurabilità) all'esclusivo fine d'evitare ulteriori e inutili sofferenze all'animale; è fatto salvo quanto previsto agli artt. 86, 87 e 91 del regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari.

I gatti delle colonie feline devono essere identificati tramite microchip – ad opera di un medico veterinario - al momento della sterilizzazione o delle cure sanitarie e *registrati all'anagrafe degli animali di affezione a nome del Comune competente per territorio*. A tal fine i singoli Comuni provvedono a fornire gratuitamente i microchip al gestore o a chi effettua le sterilizzazioni ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Articolo 8

(Alimentazione e controllo igienico-sanitario delle aree)

Le colonie/oasi feline possono essere alimentate esclusivamente dai “referenti di colonia” individuati ed autorizzati; non è quindi permesso a chiunque offrire cibo ai gatti liberi o lasciarne comunque a loro disposizione in quanto non si consentirebbe al gestore di effettuare il controllo del cibo somministrato e di garantire l'igiene del suolo pubblico.

E' opportuno *individuare un punto di alimentazione* per concentrare le offerte di cibo alla colonia al fine di abituare i gatti a presentarsi tutti insieme nello stesso luogo, scegliendo una collocazione idonea a non arrecare disturbo e disagio al vicinato. Questo consentirà di controllare quotidianamente il numero delle presenze e lo stato di salute dei gatti.

In genere quando i gatti hanno fame consumano in pochi minuti il cibo offerto. Nei minuti seguenti avranno il tempo di cibarsi anche i soggetti scacciati in principio dai dominanti. Il tutto se ben organizzato termina entro 15 minuti anche per gruppi numerosi. Pertanto non è opportuno lasciare cibo a disposizione per l'intera giornata ma è necessario concentrare *la somministrazione in orari precisi*; questo agevolerà – attraverso le offerte di cibo - anche le operazioni di cattura con le gabbie-trappola.

Chiunque intende collaborare alla gestione delle colonie feline, anche solo con offerte di cibo, deve contattare il gestore individuato dal concessionario e concordare con esso le modalità operative.

I referenti di colonia sono tenuti ad assicurare che lo spazio adibito per l'alimentazione dei gatti sia mantenuto costantemente in ordine, pulito, libero da rifiuti e da residui di alimenti; i contenitori utilizzati devono essere periodicamente puliti; eventuali ripari collocati nell'area devono essere decorosi, posizionati in modo discreto rispetto al contesto territoriale e mantenuti puliti.

In mancato rispetto di queste disposizioni crea nemici per i gatti e per chi li nutre.

L'eventuale collocazione di ripari per gatti in area pubblica funzionali alla gestione della colonia/oasi felina deve essere preventivamente richiesta dal gestore ed autorizzata dai servizi comunali competenti.

Articolo 9

(Cucciolate ed adozioni)

Le cucciolate rinvenute in stato di abbandono nel territorio, nelle colonie/oasi feline devono essere prese in carico dal gestore e – per quanto possibile - date in adozione a privati che possano garantire la cura ed il benessere degli animali. Tutte le operazioni di adozione saranno effettuate dal gestore che provvederà a formalizzare la cessione degli animali come previsto dalla delibera regionale 1302/2013.

Anche i gatti adulti abbandonati possono essere dati in adozione con le stesse modalità da parte del gestore se mostrano accertate abitudini domestiche.

Articolo 10 (Competenze del Concessionario)

I Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno conferito all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna tramite convenzione le funzioni relative alla programmazione territoriale e alla difesa dell'ambiente e quindi ad essa spettano i compiti sottoelencati in qualità di *concessionario*.

L'Unione ha l'obbligo di *assicurare*, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, *il censimento e la gestione delle colonie ed oasi feline* presenti sul proprio territorio e di avviare le procedure per la loro istituzione.

L'Unione deve provvedere con apposito atto a disciplinare le attività per il censimento e le modalità di gestione delle colonie feline sul territorio; inoltre deve mappare i “punti di alimentazione” e comunicare il censimento delle colonie e la loro mappatura all'AUSL. L'Unione deve individuare per le colonie istituite, i relativi referenti di colonia.

L'Unione deve gestire e mantenere aggiornato il “registro delle colonie/oasi feline” e comunicare i dati all'AUSL di norma con frequenza semestrale.

I Comuni in forma singola devono assicurare la fornitura gratuita al gestore o all'AUSL dei microchip necessari per l'identificazione dei gatti liberi che vivono nelle colonie/oasi feline istituite nel proprio territorio e provvedere alla corretta registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione.

Articolo 11 (Competenze dell'Azienda USL)

L'Azienda AUSL provvede a quanto previsto dalle disposizioni di legge, dalla L.R. 27/2000 e dalle delibere regionali in materia ed effettua le sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sulla base di appositi programmi.

Alla sterilizzazione possono accedere i gatti provenienti dalle strutture di ricovero (infermeria felina di Bizzuno), oasi e colonie feline regolarmente istituite; eventuali casi particolari e richieste specifiche verranno valutati di concerto tra il concessionario, l'AUSL e il gestore.

I gatti sterilizzati vengono identificati mediante spuntatura della pinna auricolare e applicazione del microchip da parte del medico veterinario e vengono reinseriti nella loro colonia di provenienza

L'AUSL concorda insieme ai Comuni/Unione e alle associazioni le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e la sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà.

Articolo 12 (Compiti del gestore)

Le associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, possono richiedere al concessionario di provvedere alla gestione delle colonie/oasi feline, per assicurare la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.

Il gestore ha il compito di:

- individuare topograficamente e censire mediante compilazione di apposita scheda (scheda regionale di cui all'art. 5) le colonie/oasi feline presenti nel territorio;

- verificare la presenza e la consistenza di colonie/oasi feline a seguito di richiesta del concessionario, dei Comuni e dell'AUSL;
- individuare il “punto di alimentazione” o i “punti di alimentazione” della colonia/oasi e l'indirizzo topografico corrispondente;
- aggiornare e comunicare di norma semestralmente le variazioni intervenute nella mappatura delle colonie (nuove colonie, variazioni numeriche degli animali e dei punti di alimentazione, etc);
- individuare per ogni colonia/oasi felina un “*referente di colonia*” che dovrà essere munito dalla stessa associazione di *tesserino di riconoscimento* riportante i dati completi dell'associazione, i dati anagrafici del referente di colonia ed il suo indirizzo di residenza, anche se non appartenente all'associazione di volontariato;
- sospendere o ritirare il tesserino di riconoscimento del referente di colonia qualora il comportamento del titolare non risulti corretto;
- tenere costantemente aggiornato ed esibire in caso di richiesta degli organi competenti il registro dei propri “referenti di colonia” ;
- formare ed istruire i “referenti di colonia” anche in collaborazione con il concessionario e l'AUSL;
- coordinare ed organizzare le attività dei propri volontari/dei referenti di colonia e curare i rapporti tra essi e la cittadinanza per agevolare la gestione delle colonie;
- provvedere, se indispensabile, alla collocazione di appositi ripari dagli agenti atmosferici nelle oasi feline/colonie feline previa autorizzazione dei servizi comunali competenti;
- provvedere all'alimentazione quotidiana e alla corretta pulizia delle aree, dei contenitori, dei ripari e rimuovere rifiuti, cibo avanzato e quant'altro necessario per evitare inconvenienti igienico-sanitari;
- verificare lo stato di salute dei gatti e provvedere alla loro cura, al trasporto presso l'infermeria felina o ambulatori medici veterinari in caso di malattia o di interventi chirurgici;
- richiedere l'autorizzazione prevista per le oasi feline ed osservare le disposizioni regionali per la loro gestione sanitaria ed amministrativa in tema di adozione, assistenza sanitaria, etc;
- provvedere alla cattura dei gatti delle colonie, anche mediante apposite gabbie-trappola, per le cure sanitarie e le sterilizzazioni opportunamente programmate con l'Azienda AUSL o presso veterinari privati;
- mettere a disposizione le proprie gabbie-trappola per la cattura degli animali, collocarle ove necessario e gestirle quotidianamente per assicurare il benessere degli animali;
- provvedere al controllo degli animali nella fase post-operatoria o di riabilitazione ed assicurare il la successiva reintroduzione nella colonia felina di appartenenza dei gatti temporaneamente allontanati;
- assicurare ampia collaborazione al concessionario per la risoluzione di tutte le controversie o le problematiche che interessano la presenza di colonie/oasi feline;
- pubblicizzare i propri recapiti per i contatti da parte dei privati.

Il concessionario stabilirà mediante convenzione la somma da corrispondere al gestore a titolo di rimborso per le spese sostenute e documentate per la gestione delle colonie/oasi feline ovvero per cure mediche veterinarie, cibo, farmaci, materiale igienico sanitario etc.

Il gestore è tenuto ad osservare le norme del codice di comportamento nazionale e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Articolo 13

(Gestione delle attività di volontariato)

L'attività di volontariato dei “referenti di colonia” è altamente meritoria e consente di mettere a disposizione del gestore delle colonie/oasi feline risorse fondamentali. Le attività dei volontari devono

essere adeguatamente organizzate e coordinate dallo stesso *gestore* affinché l'apporto dei singoli volontari possa essere di valido aiuto per la collettività.

I volontari autorizzati dal *gestore* alla cura delle colonie/oasi feline devono essere muniti di tesserino di riconoscimento predisposto dallo stesso gestore nel caso i volontari non appartengano all'associazione di volontariato che gestisce le colonie/oasi feline. La tessera di affiliazione all'Associazione di volontariato è ritenuto documento valido per attestare l'autorizzazione alla cura della colonia.

Articolo 14 (Divieti)

Oltre a quanto previsto per legge in materia, è vietato, *se non autorizzati* dal concessionario o dall'AUSL o dal gestore:

- abbandonare gatti e cucciolate nel territorio e nelle colonie oasi/feline istituite;
- catturare gatti vaganti;
- somministrare cibo ai gatti liberi delle colonie/oasi feline o abbandonare cibo, contenitori, materiale organico, nelle aree o nei pressi delle aree frequentate dai gatti;
- ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina;
- asportare, danneggiare, spostare gli oggetti utilizzati per l'alimentazione, il riparo e la cura delle colonie feline (ciotole, ripari, cucce, punti di alimentazione etc);
- predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat e che possono costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno;
- immettere in libertà i gatti domestici abituati a vivere in casa;
- immettere sul territorio gatti vaganti di competenza di altri comuni, provincie o regioni italiane o estere.

Articolo 15 (Sanzioni)

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 25,00 ad euro 500,00) come previsto dall'art. 8 della Legge Regionale Emilia Romagna del 24 marzo 2004 n. 6, fatta salva l'applicazione di eventuali altre norme sanzionatorie e l'obbligo del rispetto del presente atto.